



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Art. 1

Nell'intento di favorire lo sviluppo dell'istruzione, secondo lo spirito dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Amministrazione comunale promuove interventi funzionali per assicurare la più ampia fruizione dei servizi scolastici e per favorire la prosecuzione degli studi superiori da parte degli alunni gardonesi capaci e meritevoli, con un incentivo ulteriore per:

- nuclei familiari con I.S.E.E. fino a euro 18.000,00;
- studenti-lavoratori con I.S.E.E. fino a 18.000,00;
- studenti fuori sede con I.S.E.E. fino a 18.000,00.

Art.2

Gli assegni di studio sono attribuibili agli studenti meritevoli residenti in Gardone Riviera da almeno un anno rispetto alla data di pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione dei medesimi e frequentanti:

- la scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria;
- gli studenti universitari iscritti al secondo anno di corso e successivi, che abbiano sostenuto entro la sessione autunnale tutti gli esami previsti nel piano di studi dell'anno accademico precedente rispetto all'anno di pubblicazione del bando e con una valutazione media non inferiore a 27/30.

Sono altresì previsti, in memoria dell'ex Sindaco prof. Piercarlo Belotti, assegni di studio riservati a studenti universitari meritevoli che concludano il rispettivo percorso di studi non oltre sei mesi dal termine stabilito dal corrispondente corso di laurea.

Art.3

La Giunta comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'importo complessivo da destinare agli assegni di studio.

L'importo del contributo per ciascun beneficiario verrà determinato dalla Giunta comunale in base al numero complessivo di domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando, tenendo conto delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art.4

L'assegno di studio non è attribuibile allo studente che già fruisca di un posto gratuito in convitti, pensionati, analoghi istituti o sia assegnatario di altre "borse di studio, assegni di merito, dote scuola - componente merito" a qualunque titolo concesse, in tali casi è previsto un riconoscimento formale.

Art. 5

Gli studenti che intendono concorrere per l'attribuzione dell'assegno di studio devono possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) aver conseguito il giudizio finale di almeno 9/10 per gli studenti frequentanti l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado;
- b) aver conseguito una media di almeno 8/10 nella pagella finale, per gli studenti frequentanti gli anni intermedi della scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con un voto finale di almeno 85/100;
- d) aver conseguito una media complessiva non inferiore a 27/30 entro la sessione autunnale, per gli studenti universitari iscritti agli anni intermedi,
- e) aver conseguito alla fine del percorso di studio una votazione di laurea non inferiore a 100/110, per gli studenti universitari.

Nel calcolo della media scolastica di cui ai punti a) b) e c) non è computabile il voto di religione.

Art. 6

L'assegnazione del contributo viene effettuata sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri di seguito elencati:

a) MERITO SCOLASTICO

- **Scuola secondaria di primo grado:**
 - valutazione finale di nove/decimi punti 6
 - valutazione finale di dieci/decimi punti 9
- **Scuola secondaria di secondo grado:**
 - media dal 8,0 fino a 9,0 punti 3
 - media dal 9,01 fino a 9,50 punti 6
 - media dal 9,51 fino a 10,0 punti 9
- **Diploma/Maturità:**
 - votazione dal 85 fino a 90 punti 3
 - votazione dal 91 fino al 99 punti 6
 - votazione dal 100 fino al 100 e lode punti 9
- **Anni intermedi dell'Università:**
 - media dal 27 al 28,50 trentesimi punti 3
 - media dal 28,60 al 29,90 trentesimi punti 6
 - media di 30 trentesimi punti 9

- **Esame di laurea:**

- da 100 fino a 104
- da 105 fino a 110
- 110 + lode

punti 3

punti 6

punti 9

b) REDDITO

Agli studenti il cui reddito risultante dalla dichiarazione I.S.E.E. rientri nelle fasce di seguito elencate viene attribuito un ulteriore incentivo, calcolato prevedendo una percentuale aggiuntiva rispetto all'assegno di merito:

Fascia	ISEE	%Valore
1°	fino a euro 12.000,00	+ 30%
2°	da euro 12.000,01 a euro 15.000,00	+ 20%
3°	da euro 15.000,01 a euro 18.000,00	+ 15%

c) STUDENTI LAVORATORI E STUDENTI FUORI SEDE

Agli studenti lavoratori e agli studenti fuori sede con I.S.E.E. fino a euro 18.000,00 viene riconosciuto un incentivo aggiuntivo pari al 15% rispetto all'assegno di merito. Il predetto incentivo è cumulabile con quanto previsto al punto b).

Art. 7

La domanda di partecipazione al Bando per la concessione degli assegni di studio deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione ivi richiesta.

Art. 8

L'importo dell'assegno di studio previsto dal presente regolamento verrà erogato in un'unica soluzione.